

DISCIPLINA E CALENDARIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

- STAGIONE 2011/2012 -

ART.1 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Ai fini della pesca le acque del territorio provinciale, ai sensi della L.R. n. 21 del 16.11.2004 e del Programma Generale degli indirizzi e dei criteri alle Province approvato dal C.R. con atto n. 37 del 03.08.2001, sono classificate:

Categoria A: i corsi d'acqua ritenuti di rilevante o significativo pregio ittico-faunistico, in maggioranza a popolamento trofico; le attività di pesca devono essere esercitate nel rispetto delle premienti finalità di tutela; pertanto non si devono svolgere attività agonistiche che comportino l'immissione di materiale ittico adulto, né istituire zone adibite a Riserve Turistiche.

Categoria B: i corsi d'acqua di minore pregio ittico rispetto ai precedenti, per motivi di carattere sia naturale (idrologia, morfologia), sia antropico (inquinamenti di lieve entità, moderata alterazione dello stato naturale dell'aveo, ecc.); in esse si esercita la maggiore pressione di pesca e, pertanto, rivestono anche funzione di richiamo turistico pescesportivo. Allo scopo di far fronte all'entità dei prelievi, in questi corsi d'acqua sono consentite immissioni di salmonidi adulti d'allevamento "pronta cattura" ed è vietata, invece, tassativamente l'immissione per la pronta pesca di ciprinidi o altre specie ittiche diverse dai salmonidi: in questa categoria rientrano le zone permanenti per l'allenamento agonistico ed i campi gara temporanei; inoltre in tali zone possono essere individuati i tratti adibiti a Riserve Turistiche;

Categoria C: i corsi d'acqua, o tratti di essi, non idonei ad ospitare popolazioni ittiche permanenti di interesse faunistico e/o alleitico, per motivi di carattere sia naturale (regime idrologico) sia antropico (inquinamenti severi, grave alterazione dell'habitat); in essi non si devono effettuare immissioni di pesce; tuttavia, in occasione di particolari condizioni ambientali e idrologiche che permettano temporaneamente la sopravvivenza di pesci e in assenza di rischi di carattere igienico-sanitario, possono essere consentite immissioni di trote "pronta cattura" da parte di enti privati.

ART. 2 - ESERCIZIO DELLA PESCA

Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva sono considerate interne, ai sensi della L.R. n. 21/2004, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

La presente disciplina non si applica ai laghetti artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

ART. 3 - PERIODO DI PESCA

Nelle acque suddette, la pesca è consentita dal **27 FEBBRAIO al 2 OTTOBRE 2011** dall'alba al tramonto, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica e festivi. Sono fatte salve eventuali possibili anticipazioni della chiusura ove ricorrano particolari esigenze di salvaguardia dell'itico-fauna o dell'ambiente naturale o comunque per altre ragioni di pubblico interesse.

La pesca dell'anguilla, nel periodo su indicato, può essere effettuata **ogni giorno** anche nelle ore notturne esclusivamente con il mazzetto, a piede asciutto.

La pesca è consentita - con le medesime disposizioni e divieti previsti dal presente documento per gli altri periodi - anche dal 30 ottobre 2011 al 29 gennaio 2012 nei tratti di seguito indicati:

- torrente Bevera - dalla località a monte dell'abitato di Torri denominata "Ponte dei Ciai" alla località a valle dell'abitato denominata "Fontanetta";
- torrente Nervia - dal "Ponte Vecchio" di Dolceacqua alla confluenza con il Rio Barbaia;
- torrente Argentina - dal ponte autostradale al ponte della cava.

ART. 4 - GARE E RADUNI

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 21/2004, la Provincia, sulla base di apposite richieste delle Associazioni dei pescatori, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua entro il successivo 31 gennaio i tratti di corsi d'acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti nel periodo di cui al precedente art. 3.

La Provincia rilascia alle Associazioni di Pesca Sportiva o ad altri Enti interessati apposite autorizzazioni, previa presentazione, almeno, 10 giorni prima della manifestazione, di istanza in bollo indicante il calendario e il programma dell'attività.

Per l'espletamento delle suddette attività nei tratti interessati dai diritti esclusivi di pesca di cui al successivo art. 5 occorre corredare alla suddetta istanza il nulla osta del concessionario.

Durante l'espletamento dell'attività agonistica la misura minima per i salmonidi catturabili è stabilita in cm. 20, così come prevede la L.R. 21/2004.

ART. 5 - DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Ai sensi del R.D. n. 1604/1931, del D.P.R. n. 616/1977 e della L.R. n. 21/2004 l'Amministrazione Provinciale concede il diritto di esercizio dei di-

ritti esclusivi di pesca. I concessionari possono, sempre nel rispetto della L.R. n. 21/2004 e delle disposizioni contenute nella vigente Carta Ittica Provinciale, adottare ulteriori limitazioni all'esercizio della pesca che dovranno essere preventivamente trasmesse alla Provincia per l'approvazione, approvazione senza la quale ogni regolamento verrà ritenuto **NULLO**.

ART. 6 - ZONE NO-KILL

Ai sensi della vigente Carta Ittica Provinciale, sono istituite le seguenti zone di pesca "no-kill":

- torrente TANARELLO: nel tratto compreso tra l'immissione del Rio Colletta e il Ponte dell'Isola;
- torrente ARGENTINA: da 50 mt. a valle della confluenza Argentina - rio Boetto (zona cimitero di Agaggio) sino a 50 metri a monte del ponte della Ferrera (Comune di Molini di Triora);
- torrente ARGENTINA: dalla confluenza Argentina - rio Capriolo sino alla Chiusa Lago delle Noci - tratta scorrente nell'abitato di Molini di Triora.
- sul fiume ROJA: dal confine di Stato sino alla loc. San Michele (Tratta Interreg).
- sul torrente NERVIA: dal ponte delle Terme di Pigna sino all'incrocio stradale per Castelvittorio.

In tali zone vige il divieto assoluto di trattenere il pesce pescato, che va prontamente e opportunamente rilasciato.

Nelle zone NO-KILL è imposto l'uso esclusivo di esche artificiali (mosche galleggianti o sommerse munite di un solo amo senza ardiglione o con l'ardiglione schiacciato).

Nella stessa giornata il pescatore non può esercitare la pesca in zona "no-kill" ed in zona libera, ma deve limitarsi ad una sola di queste zone, con segnatura sul tesserino.

ART. 7 - DIVIETI GENERALI

La pesca è sempre vietata nei giorni di martedì e venerdì escluso i festivi ad esclusione della pesca all'anguilla.

E' vietata la pesca del TEMOLO, del GAMBERO di acqua dolce e dello SCAZZONE.

E' vietato altresì qualsiasi genere di pesca quando le acque siano tutte o per la maggior parte coperte da uno strato di ghiaccio.

ART. 8 - ZONE DI DIVIETO DI PESCA

La pesca è sempre vietata nella Zona di protezione della selvaggina acquatica alla foce del torrente NERVIA.

La pesca è, altresì, vietata nelle seguenti zone:

- dal Lago degli Angeli sino alla confluenza con l'Arroscia
- dal Ponte di Sciaranche al Ponte dell'Isola
- dal Ponte di Sciaranche al Ponte dell'Isola
- rio Boetto (Comune di Molini di Triora) dal ponte sulla strada provinciale alla confluenza con il torrente Argentina
- rio Gavano dal ponte romantico alla confluenza con il torrente Argentina
- TORRENTE NERVIA (affluenti):
 - rio Barbaia da 50 m a monte il ponte vecchio a 50 m a valle del ponte nuovo di Rocchetta Nervina
 - rio Gordale (tutto)
 - rio Bonda (tutto)
- FIUME ROJA
 - dal Ponte Lamberta alla cascata Mulino di Airole

ART. 9 - PERIODI DI DIVIETO

E' vietata la pesca delle seguenti specie nei periodi sotto indicati:

- BARBO-BARBO CANINO: dal 1 aprile al 30 giugno 2011
- CARPA - TINCA - PERSICO TROTA - VAIRONE: dal 15 Aprile al 15 Giugno 2011;
- LUCCIO dal 1° Febbraio al 15 Aprile 2011;
- CHEPPIA dal 1° Aprile al 31 Maggio 2011;
- TROTA EUROPEA: dal tramonto della 1° domenica di Ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di Febbraio.

ART. 10 - QUANTITA' MASSIME DI CATTURA

Per ogni giornata di pesca, ovunque esercitata, il singolo pescatore non può catturare più di 6 (sei) salmonidi e 30 (trenta) ciprinidi cumulativi per le seguenti specie: n. 10 Barbo comune e canino; n. 20 Vairone.

Per quanto attiene le specie salmonidi, nel periodo di pesca invernale il singolo pescatore non potrà catturare più di 4 (quattro) trote iridee.

Nel tratto "sperimentale" ricadente sul Torrente Argentina - Acque F.I.P.S.A.S. (loc. Carpenosa) - il prelievo per giornata di pesca è limitato a due (2) catture della misura min. di oltre 35 cm.

ART. 11 – MISURE MINIME DI CATTURA

È vietato catturare esemplari delle seguenti specie, la cui lunghezza sia inferiore a quella sotto indicata:

- Trota Fario cm. 22
- Trota Iridea cm. 22
- Salmerino di torrente cm. 22
- Cavedano cm. 20
- Cheppia cm. 40
- Anguilla cm. 40
- Barbo comune cm 30
- Barbo canino cm. 20
- Persico Trota cm. 25
- Vairone cm. 12
- Carpa cm. 35
- Tinca cm. 20
- Cefalo cm. 20
- Luccio cm. 50

Tutte le altre specie cm. 7
E' consentita la cattura della trota marmorata per i soli esemplari superiori ai cm. 35 (salvo deroga con esca artificiale ed un solo amo).

ART. 12 – ESCHIE, ATTREZZI E SISTEMI DI PESCA CONSENTITI

Al fine di tutelare la capacità autoriproduttiva del patrimonio ittico viene introdotto il divieto a **PESCA A PIEDE BAGNATO**: dal 27.02.2011 al 25.04.2011 è vietata la pesca a piede bagnato nelle zone di categoria A (colore blu) definita dalla carta ittica.

In tutte le acque del territorio Provinciale sia di cat. A che B è consentito l'esclusivo uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, lenza armata con un solo amo ed è sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione.

Nelle medesime tratte classificate di categoria A è imposto l'uso esclusivo di amo senza ardiglione o con l'ardiglione schiacciato.

La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l'uso di una sola esca munita con uno o più ami od una ancorretta. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valseisiana, moschera) è consentito al massimo l'utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque comunque classificate.

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.

ART. 13 – ESCHIE, ATTREZZI E SISTEMI DI PESCA VIETATI

Ai sensi della L.R. n. 21/2004, in tutte le acque interne della Liguria sono sempre vietati:

- a) l'uso di esche e pasturazioni confezionate con il sangue; è inoltre vietato l'uso di carne, pesce o parti di essi;
- b) l'uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione;
- c) l'uso di lenza denominata "camolera e temolino";
- d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alla lettera a) e b);
- e) la pesca con le mani;
- f) l'esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d'acqua, divergenti o ingombranti con opere mobili o stabili;
- g) l'esercizio della pesca sommovendo il fondo delle acque;
- h) la pesca con l'ausilio di fonte luminosa;
- i) la pesca a strappo;
- j) l'esercizio della pesca subacquea;
- k) l'abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti;
- l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione delle dette prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza;
- m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendano o che si debbano rilasciare, come l'inadeguata salpatura, inutili manipolazioni (anche con le mani bagnate) o il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall'amo senza danno o compromissione della loro vitalità;
- n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento ad esclusione della pesca con ciambella;
- o) l'uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche;
- p) l'uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci.

ART. 14 – SORVEGLIANZA

La Sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne è affidata agli Agenti di Vigilanza dell'Amministrazione Provinciale, agli Agenti del Corpo Forestale, a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica ed alle Guardie Volontarie delle Associazioni Sportive e Protezionistiche.

ART. 15 - TESSERINO SEGNA CATTURE

I pescatori, in aggiunta alla licenza di pesca, dovranno dotarsi di tesserino segna catture rilasciato dall'Ufficio Pesca della Provincia e dalle sedi autorizzate dalla FIP SAS. Ogni cattura dovrà essere sempre segnata (possibilmente

te) con la foratura dell'apposita casella in corrispondenza della giornata di pesca usufruita, immediatamente dopo la stamatura. Dovrà essere segnata anche la "porzione" di giornata a cui fa riferimento la cattura stessa (mattina o pomeriggio).

Ai pescatori provenienti da fuori regione, il tesserino segna catture verrà rilasciato previa presentazione di ricevuta di versamento di € 10,00 effettuato sul c/c postale n. 13460183 intestato all'Amministrazione Provinciale di Imperia - Servizio Tesoreria, causale "tesserino segna-catture pesca". Detto tesserino dovrà essere restituito, nelle stesse sedi, all'atto del ritiro di quello del nuovo anno

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non indicato nei precedenti articoli, si fa espresso riferimento alla L.R. n. 21 del 16.11.2004 e alla Carta Ittica Provinciale approvata dal C.P. con atto n. 77 del 10.11.2004.

ART. 17 - ESERCIZIO DELLA PESCA DAL 3.10.2011

AL 26.02.2012.

Da un'ora dopo il tramonto del 2.10.2011 fino ad un'ora prima dell'alba del 26.02.2012 viene disposto il divieto di pesca, comunque esercitata, in tutte le acque interne della Provincia di Imperia ad esclusione della pesca all'anguilla - che è invece consentita per 2 chilometri a partire dal confine con il demanio marittimo - e delle tratte indicate all'art. 3 del presente calendario. Nel periodo sopra indicato sono consentite, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia, l'espletamento di gare e raduni di pesca nelle tratte destinate alla pesca invernale, secondo modalità e criteri dalla stessa stabilite.

MODALITA' PER IL RILASCIO O RINNOVO DELLE LICENZE DI PESCA

NELLE ACQUE INTERNE.

Le licenze di pesca sono rilasciate dalle Province di residenza ed hanno validità su tutto il territorio nazionale.

Le licenze di pesca di tipo B, C hanno validità di sei anni dalla data del rilascio e le licenze di tipo D hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.

Per il rilascio della licenza di pesca occorre presentare la seguente documentazione:

- 1) - Domanda in carta da bollo da € 14,62 intestata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale d'Imperia.
- Per i minori (fino al 18° anno di età) la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà o tutela.
- 2) - Ricevuta di versamento sul c/c postale n° 12290177, intestato alla Regione Liguria - Tesoreria Regionale - **TASSE e SOPRATTASSE SULLE LICENZE DI PESCA**, delle seguenti cifre:
 - € 45,45 - per la Cat. B - licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami;
 - € 26,34 - per la Cat. C - licenza per la pesca con canna con uno o più ami;
 - € 17,04 - per la Cat. D - licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami.
- 3) - fotocopia di un documento valido
- 4) - N° 1 fotografia.
- 5) - Ricevuta di versamento di € 5,00 effettuato sul c/c postale n° 13460183 intestato alla **Amministrazione Provinciale di Imperia** - Servizio di tesoreria.
- 6) - N° 1 marca da bollo da € 14,62
- 7) - Licenza scaduta (solo per il rinnovo).

L'importo è dimezzato per le licenze di tipo **B** e **C** per coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età.
Per i soggetti di età inferiore ad anni 16 previo assenso di chi esercita la potestà sugli stessi e per i portatori di grave handicap di cui all'art. 3 della L. n. 104/1992, sono rilasciate gratuitamente le licenze di tipo **B** e **C**.
In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili organizzate da Associazioni del settore o da Enti pubblici è previsto il rilascio di una licenza collettiva valida per la durata della manifestazione previo versamento sul c.c.p. n° 12290177 intestato alla Regione Liguria - Tesoreria Regionale, di una quota forfettaria di € 10,00.

Il versamento ha validità di un anno dalla data di versamento e, comunque, non oltre la validità della licenza di pesca; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.
In caso di smarrimento della licenza la Provincia, a domanda, può rilasciare duplicato della stessa

Ai sensi di quanto disposto con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 146 dell'08/04/2009, nell'ambito del Progetto n. 127 - Interreg IIIA Alcotra "Bacino Roja Bevera: Progetto Europeo di cooperazione turistica aleutica" - in deroga all'obbligo del possesso della licenza di pesca italiana e, limitatamente al tratto compreso tra il confine di Stato e la località San Michele (Comune di Olivetta San Michele), i pescatori francesi in possesso della "Carte de Peches" potranno esercitare la pesca sul fiume Roja, mediante il solo permesso giornaliero

Imperia, il 22 dicembre 2010

L'ASSESSORE CACCIA E PESCA

Avv. Alberto BELLOTTI

IL PRESIDENTE

Dot. Luigi SAPPÀ